

INPS

DETERMINAZIONE n. 11 del 4 APR. 2019

**Oggetto:** convenzione tra l'INPS e la FASC per la fornitura di dati e informazioni in materia di accertamento e attività ispettiva

**ORGANO MUNITO DEI POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
(ex D.I. 14/3/2019)**

**Visto** il DPR 30 aprile 1970 n. 639;

**Vista** la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

**Visto** il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

**Visto** il decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 e in particolare l'art. 25, comma 2 che prevede che *"In fase di prima attuazione.....nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del consiglio di amministrazione, per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa degli Istituti, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere nominati i soggetti cui sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente e del consiglio di amministrazione, come individuati nelle disposizioni del presente decreto."*

**Visto** il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 marzo 2019 con il quale - nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della Previdenza sociale - per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa dell'INPS, sono stati attribuiti al prof. Pasquale Tridico i poteri del Presidente e del Consiglio di amministrazione, così come individuati nel novellato art. 3, commi 3 e 5, del D. Lgs. 479/1994 e nominato suo vice il dott. Adriano Morrone;

**Vista** la legge 28 marzo 2019 n. 26 di conversione, con modificazioni, del citato decreto legge 4/2019 e in particolare l'art. 25 della stessa;

**Visto** il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, Direttore Generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

**Visto** l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

**Visto** l'art. 50, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82, "*Codice dell'Amministrazione Digitale*", così come modificato dall'art. 34 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n.235,

**Visto** il D.L. 98/2011, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" convertito con modificazioni dalla legge 111/2011 ed in particolare l'art. 18, comma 14, il quale prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS, l'INAIL, l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono stipulare apposite convenzioni per il contrasto al fenomeno dell'omissione ed evasione contributiva mediante l'incrocio dei dati e delle informazioni in loro possesso;

**Visto** il comma 2, dell'art 7 del decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che demanda agli enti la possibilità di stipulare, nei limiti delle risorse disponibili in base alla vigente legislazione, apposite convenzioni con altre amministrazioni per adempiere agli obblighi istituzionali;

**Visto** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

**Visto** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679";

**Viste** le "Linee Guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati della PA" adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale con deliberazione n. 126 del 24 luglio 2013;

**Visto** il provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 con oggetto ““Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.””;

**Visto** il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 con cui FASC è stato trasformato in fondazione con personalità giuridica di diritto privato;

**Visti** lo Statuto di FASC, approvato con delibera del Consiglio di amministrazione del 10 luglio 2015, e il Regolamento di attuazione dello statuto medesimo, approvato con delibera del Consiglio di amministrazione del 15 febbraio 2017, successivamente modificata con delibera del 15 maggio 2017;

**Tenuto conto** che FASC eroga, senza fine di lucro, prestazioni assistenziali e prestazioni previdenziali aggiuntive a quelle del sistema generale a favore dei lavoratori delle imprese di spedizione, corrieri e delle agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi, svolgendo altresì attività di vigilanza per assicurare la regolarità e la correttezza degli obblighi contributivi e, a tal fine, gestisce tramite sistemi informativi, i dati delle aziende iscritte presso il Fondo;

**Visto** il decreto ministeriale del 9 ottobre 1991, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.250 del 24 ottobre 1991, che ha disposto l’aggregazione delle aziende di spedizione e trasporto al settore terziario;

**Tenuto conto** che le imprese che applicano i CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizioni o il CCNL per il personale dipendente delle Agenzie marittime Raccomandatarie, Agenzie aeree e Mediatori marittimi, sono obbligate ad iscrivere il proprio personale impiegatizio e a versare i contributi previsti dai citati contratti collettivi al FASC;

**Preso atto** che con determinazione presidenziale n. 5 del 15 gennaio 2013 è stata adottata una convenzione di durata triennale tra FASC e Inps, sottoscritta in data 5 aprile 2013, per la fornitura di dati e informazioni in materia di accertamento e attività ispettiva;

**Preso atto** che la suddetta convenzione è scaduta e FASC ha richiesto all’Istituto di riattivare la collaborazione sottoscrivendo una nuova convenzione al fine di acquisire le informazioni necessarie a potenziare le proprie attività di contrasto dei fenomeni di evasione contributiva;

**Preso atto** che la possibile omissione ed evasione contributiva nei confronti della FASC potrebbe assumere importanti dimensioni a danno di lavoratori che dovrebbero essere obbligatoriamente iscritti alla Fondazione e titolari di diritti che invece non vengono loro riconosciuti;

**Preso atto** che le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 e nel d.lgs. n. 196/2003, così come integrato e modificato dal d.lgs. n. 101/2018, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli

adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;

**Preso atto** che la convenzione in argomento ha durata triennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e può essere rinnovata per ulteriori tre anni su conforme volontà delle Parti;

**Visto** il parere fornito dal Responsabile della protezione dei dati ai sensi degli artt.35, paragrafo 2 e 39 paragrafo 1,lett. c) del Regolamento UE 2016/679;

**Vista** la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;


**Su** proposta del Direttore Generale,

### **DETERMINA**

di adottare la convenzione tra INPS e FASC per la fornitura di dati e informazioni in materia di accertamento e attività ispettiva secondo l'allegato schema che costituisce parte integrante della presente determinazione.

Prof. Pasquale Tridico

Documento firmato in originale



## **CONVENZIONE TRA INPS E FASC PER LA FORNITURA DI DATI E INFORMAZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E ATTIVITÀ ISPETTIVA**

**tra**

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito INPS) con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale 80078750587 legalmente rappresentato dal prof. Pasquale Tridico

e

Il "FONDO AGENTI SPEDIZIONIERI E CORRIERI", con sede centrale in Via Tommaso Gulli n° 39 - 20147 MILANO, codice fiscale n. 80078850155 (di seguito denominato "FASC", "Fondazione" o, congiuntamente all'INPS, "le Parti") legalmente rappresentato dal Presidente pro tempore, dr. Francesco Nasso

### **VISTO**

- l'art. 50, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82, "Codice dell'Amministrazione Digitale", così come modificato dall'art. 34 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n.235, prevede che: *"qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione ( ... ) è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive"*;
- il D.L. 98/2011, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" convertito con modificazioni dalla legge 111/2011 ed in particolare l'art. 18, comma 14 il quale prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS, l'INAIL, l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono stipulare apposite convenzioni per il contrasto al fenomeno dell'omissione ed evasione contributiva mediante l'incrocio dei dati e delle informazioni in loro possesso;
- il comma 2, dell'art 7 del decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 che demanda agli enti la possibilità di stipulare, nei limiti delle risorse

disponibili in base alla vigente legislazione, apposite convenzioni con altre amministrazioni per adempiere agli obblighi istituzionali

- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679";
- le "Linee Guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati della PA" adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale con deliberazione n. 126 del 24 luglio 2013;
- il provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 con oggetto "'Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.'";
- il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 con cui FASC è stata trasformato in fondazione con personalità giuridica di diritto privato;
- lo Statuto e il Regolamento di attuazione dello statuto di FASC approvati rispettivamente con delibera del Consiglio di amministrazione del 10 luglio 2015 e con delibera del Consiglio di amministrazione del 15 febbraio 2017, successivamente modificata con delibera del 15 maggio 2017.

### **PREMESSO CHE**

- FASC, già "Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime" ente di diritto pubblico riconosciuto con DPR n. 237/1978, per effetto del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 è diventato una fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato a cui è riconosciuta la titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi del corrispondente ente previdenziale;
- FASC continua a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e/o professionisti per le quali è stato originariamente istituito, ferma restando l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione
- FASC eroga, senza fine di lucro, prestazioni assistenziali e prestazioni previdenziali aggiuntive a quelle del sistema generale a favore dei lavoratori delle imprese di spedizione, corrieri e delle agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi ;

- FASC svolge attività di vigilanza per assicurare la regolarità e la correttezza degli obblighi contributivi e, a tal fine, gestisce tramite sistemi informativi, i dati delle aziende iscritte presso il Fondo;

### **CONSIDERATO CHE**

- il decreto ministeriale del 9 ottobre 1991, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.250 del 24 ottobre 1991, ha disposto l'aggregazione delle aziende di spedizione e trasporto al settore terziario.
- le imprese che applicano i CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizioni o il CCNL per il personale dipendente delle Agenzie marittime Raccomandatarie, Agenzie aeree e Mediatori marittimi, sono obbligate ad iscrivere il proprio personale impiegatizio e a versare i contributi previsti dai citati contratti collettivi al Fasc;
- FASC e INPS hanno sottoscritto in data 5 aprile 2013 una convenzione di durata triennale per la fornitura di dati e informazioni in materia di accertamento e attività ispettiva, il cui testo è stato adottato con determinazione presidenziale n. 5 del 15 gennaio 2013;
- tale convenzione è scaduta e FASC ha richiesto all'INPS di riattivare la collaborazione stipulando una nuova convenzione al fine di acquisire le informazioni necessarie a potenziare le proprie attività di contrasto dei fenomeni di evasione contributiva

### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

#### **Articolo 1 Oggetto e finalità**

La Convenzione disciplina i rapporti tra le Parti relativi alla modalità del servizio di fornitura di dati ed informazioni in attuazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia ed in conformità ai principi stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 196/2003, e dagli standard di sicurezza informatica.

Con la presente convenzione l'INPS si impegna a fornire a FASC informazioni e dati, individuati nel successivo art.3, utili per un'efficiente azione di contrasto all'omissione contributiva di società che risultano in possesso dei requisiti di obbligatorietà in direzione della Fondazione stessa.

## **Articolo 2**

### **Modalità di fornitura dei dati**

La fornitura dei dati, di cui al successivo art. 3, verrà effettuata in modalità SFTP come specificato nell' Allegato 1- Criteri tecnici per la comunicazione dei flussi di dati che riporta le specifiche dei flussi di dati trasmessi dalle Parti.

La scelta di tale canale di trasmissione dati dipende dalla periodicità dei flussi, su base annuale, che presenta evidenti vantaggi economici per l'Istituto, rispetto allo sviluppo di un servizio in cooperazione applicativa, a parità di livello di sicurezza nel trasferimento dati a FASC, considerato che risulta garantita la cifratura del canale di trasmissione dei dati.

Le Parti rispettano le misure indicate nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni".

La fornitura dei dati, aggiornati al 31 dicembre di ciascun anno, verrà effettuata entro il mese di febbraio dell'anno successivo.

## **Articolo 3**

### **Dati oggetto della fornitura**

L'INPS per consentire a FASC i necessari controlli, finalizzati a porre in essere un'efficiente azione di contrasto all'omissione contributiva, mette a disposizione della Fondazione i seguenti dati relativi alle aziende inquadrato nel settore del commercio e del terziario:

- dati identificativi delle aziende con codice contratto collettivo nazionale applicato "151" (CCNL spedizionieri, trasportatori e logistica), "007" (CCNL agenzie marittime e mediatori marittimi) – al fine di escludere le aziende non soggette all'obbligo contributivo;
- dati relativi alle contribuzioni – al fine di quantificare l'entità della possibile omissione contributiva.

I dati sono forniti esclusivamente per lo svolgimento dei compiti istituzionali di FASC di cui alle premesse e per il perseguimento delle finalità indicate nel precedente art 1.

L' INPS rende disponibili i dati come risultano al momento dell'interrogazione e non assume responsabilità per la mancanza di aggiornamenti, per variazioni che possono successivamente intervenire e per danni diretti e/o indiretti, nonché per eventuali interruzioni dell'accesso non preventivamente pianificabili.

Laddove si renda necessario, per esigenze organizzative e di sicurezza e/o per adeguamento a modifiche legislative, interrompere il flusso dati, le Parti



possono concordare, per il tramite dei Responsabili della Convenzione, modalità alternative di accesso ai dati.

#### **Articolo 4 Referenti della Convenzione**

Per la corretta applicazione di quanto previsto nella presente convenzione, le Parti individuano propri referenti, i cui dati di riferimento saranno comunicati con appositi scambi di note tra INPS e FASC.

#### **Articolo 5 Misure di sicurezza**

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, anche appartenenti alle particolari categorie di cui all'art. 9 del Regolamento UE 2016/679, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dal citato Regolamento UE e dal d. lgs. n. 196/2003, così come integrato e modificato dal d. lgs. n. 101/2018, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

In particolare, le Parti si impegnano ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio ai sensi dell'art. 32 del Regolamento.

FASC si impegna a rispettare i limiti e le condizioni di accesso riportati nella presente convenzione volti ad assicurare la protezione dei dati personali ai sensi della normativa vigente e garantisce il corretto accesso ai dati oggetto della Convenzione.

L'INPS annualmente verifica il mantenimento dei presupposti e dei requisiti per l'accesso ai dati.

#### **ART. 6 Trattamento dei dati e obblighi ai sensi del Regolamento UE 2016/679**

Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 e nel d.lgs. n. 196/2003, così come integrato e modificato dal d. lgs. n. 101/2018, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Le Parti cureranno che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalla disciplina vigente e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente Convenzione.

Le Parti si impegnano a garantire un livello di sicurezza adeguato, assicurando che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente secondo quanto disposto dall'art. 5 e 6 del citato Regolamento UE. FASC curerà altresì che i dati stessi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge.

L'accesso alle informazioni sarà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili o persone autorizzate al trattamento dei dati. In conformità a ciò, FASC provvederà, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati, operando sotto l'autorità del Fondo in qualità di persone autorizzate, avranno accesso ai dati.

Le Parti si impegnano ad informare l'utenza in merito allo scambio di informazioni oggetto della presente Convenzione ai fini dell'esercizio dei diritti loro spettanti.

FASC si impegna a non duplicare i dati resi disponibili e a non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso.

FASC è consapevole dei controlli previsti per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle eventuali attività di controllo.

FASC si impegna a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le verifiche a cui lo scambio dati è finalizzato e contestualmente a cancellare i dati ricevuti non appena siano state realizzate le finalità dichiarate.

Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascuna Parte, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali.

## **Art.7** **Clausole di recesso**

La mancata ottemperanza ai vincoli di accesso ai dati e il verificarsi di eventi di forza maggiore che pregiudichino la realizzazione del servizio costituiscono

causa di risoluzione della convenzione e di immediata sospensione dei servizi a seguito di formale comunicazione.

La presente convenzione inoltre decade qualora vengano meno le finalità, di cui al precedente articolo 1, per le quali il servizio è stato autorizzato.

### **Articolo 8 (Durata, costi e modifiche della Convenzione)**

La presente convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovato per una sola volta e per la stessa durata, su concorde volontà delle Parti, da manifestarsi con scambio di comunicazione tra le stesse a mezzo PEC.

Ciascuna delle Parti si fa carico dei costi derivanti dall'attuazione della presente convenzione.

Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente convenzione dovranno essere concordate in forma scritta fra le Parti.

INPS

FASC

## Allegato 1: CRITERI TECNICI PER LA COMUNICAZIONE DEI FLUSSI DI DATI

<b>SELEZIONE</b>
Quantificazione: Numero e Totale Imponibile Previdenziale dei dipendenti appartenenti ad aziende che applicano uno dei codici CCNL in tabella.
Cadenza: Annuale – riferimento al 31 dicembre di ciascun anno
Mezzo di trasmissione: SFTP
Formato dei dati: quello standard per INPS

Tabella CCNL (contratto collettivo nazionale lavoratori)	
Codice	Descrizione
151	Spedizionieri, trasportatori e logistica
007	Agenzie marittime e mediatori marittimi

Dati relativi alla aziende (dati analitici)	
Matricola_Inps	Sede_legale_Via
	Sede_legale_Civico
	Sede_legale_Cap
	Sede_legale_Citta
	Sede_legale_Provincia
Codice Fiscale / Partita Iva	Ragione Sociale
CSC (Codice Statistico Contributivo)	

Dati relativi ai dipendenti (dati aggregati)	
Matricola_Inps	Anno/mese di riferimento
CCNL	Denominazione azienda
Livelli contrattuali dei dipendenti	Numero dipendenti
Distribuzione per Provincia dei dipendenti	Imponibile contributivo